

COMUNE DI BORGORICCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI

* DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE *

CAPO I

NORME GENERALI

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N° 3 DEL 17-02-95

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

5. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa e' dovuta al Comune di Borgoricco dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 2 o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazione, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorche' superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee a carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e' subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune, fatto salvo le norme in materia di esercizio di commercio su aree pubbliche.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver eseguito l'autorizzazione o la concessione.

L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvedera' alla verifica dei presupposti di urgenza e necessita'.

In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

5. Per le occupazioni temporanee a breve durata e con riferimento a determinate localita', l'autorita' comunale competente potra' disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli adempimenti d'ufficio su semplice richiesta dell'occupante.

6. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di due ore e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno percorrere almeno 500 metri.

ART. 6

CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:

- generalita' del richiedente;
- codice fiscale e partita IVA;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalita' di occupazione;
- inizio e durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiedera' ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

3. Dove per la concessione della stessa area siano state presentate piu' domande, a parita' di condizioni, la prioritita' nella presentazione costituisce titolo di preferenza; nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

E' tuttavia data sempre preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potra' richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verra' restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verra' stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualita' dell'occupazione.

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (artt. 12, 13 e 14 del presente Regolamento).
2. La competente autorità comunale potrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate.
La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.
4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 24 ore antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
5. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
6. Le autorizzazioni e le concessioni esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
7. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.
8. Le concessioni e le autorizzazioni comunali si intenderanno sempre rilasciati fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

9. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

10. Per il rilascio di autorizzazioni e concessioni di parcheggio per l'esercizio di commercio su aree pubbliche si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 10

CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o concessione dovra' in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprieta' private.

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di dieci anni.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 11

ALTERAZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potra' essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 5.

Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovra' contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 12

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinera' l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non da' diritto al pagamento di alcun interesse o indennita'.

4. La revoca di concessione la cui tassa e' stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 11, del decreto legislativo 507/1993, non da' diritto ad alcun rimborso.

ART. 13

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o di interesse per la collettivita', senza che sia dovuto alcun rimborso o indennizzo di sorta.

ART. 14

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. La decadenza delle autorizzazioni o concessioni puo' essere dichiarata dalla competente autorita' comunale che le ha rilasciate nei seguenti casi:

- uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia e delle precisazioni contenute nella concessione o autorizzazione;
- mancato pagamento della tassa e del canone di concessione se dovuto.

ART. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 16
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.F., appartiene alla V^a classe.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 17
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in quattro categorie come planimetria allegata.

2. Le occupazioni permanenti e temporanee effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 18
TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3 del D. Lgs. 507/93).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe e della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 predetto, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 50 per cento;
- Terza categoria 35 per cento;
- Quarta categoria 30 per cento.

4. Le riduzioni e gli aumenti tariffari saranno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

5. In attesa di deliberazioni di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 19

DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 20

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
E PER LA MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondameto al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

ART. 21
PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

Per i passi carrabili non prospicienti marciapiedi, la superficie è calcolata per una profondità convenzionale determinata in ml. 1 moltiplicata per la larghezza dell'accesso carrabile.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi pedonali.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta in ragione del 10%.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 50%.

7. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D. Lgs. 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati.

Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi.

La tassa e' dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 9 del presente regolamento, ridotta al 25%.

8. Essendo il tributo unico, nel caso di passo carrabile che serve piu' unita' immobiliari, se vi e' l'Amministratore allo stesso compete l'obbligo della denuncia e l'assolvimento dell'imposta. In mancanza dell'Amministratore, (i condomini) gli utilizzatori sono tenuti ad un'unica denuncia e all'assolvimento contestuale dell'imposta. Puo' essere consentita, in quest'ultimo caso, la denuncia e l'assolvimento dell'imposta da parte dei singoli, fatta salva comunque la solidarieta' fra tutti gli obbligati.

Il Comune sara' comunque tenuto alla notifica degli accertamenti ed ogni atto relativi ad uno qualsiasi degli interessati.

ART. 22

AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 23

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anno globale, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni del suolo pubblico la tassa si applica alla misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del Lgs. 507/93 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo ridotta del 20%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo e' ridotta del 30%.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo che si realizzino senza soluzioni di continuit  con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purch  non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa   dovuta indipendentemente dall'effettiva consistenza delle occupazioni nella misura di L. 50.000=.

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune   dovuto, oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti, un contributo nella misura massima del 20% delle spese sostenute, sentito l'Ufficio tecnico.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 25
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'articolo 48, dal comma 1 al comma 6 del Decreto Legislativo 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

ART. 26
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale.

ART. 27
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' dovuta a giorno in relazione alla superficie ed alla durata con le seguenti misure di riferimento:

- tariffa giornaliera: con suddivisione in tre fasce orarie:
 - 1^a fascia: dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
 - 2^a fascia: dalle ore 14.00 alle ore 21.00;
 - 3^a fascia: dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. Lgs. 507/93 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti, ridotte del 20%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti e' aumentata del 50%.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attivita' edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e' ridotta al 20%.

9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ART. 28

INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 27 del presente regolamento, ridotte al 20%.

ART. 29

CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre la tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune puo' imporre (impone) il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 30

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 31

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire e per eccesso se e' superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto della Amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 31 comma 4 entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio dei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 33

ESENZIONI

(Art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1998, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) occupazioni in occasione di lavori in esecuzione di opere appaltate dal Comune;
- i) le occupazioni eseguite da imprese per l'esecuzione di lavori appaltati dal Comune, limitatamente al tempo necessario per compimento dei lavori medesimi.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

ULTERIORI ESENZIONI DALLA TASSA

Il Comune ha individuato ulteriori casi di esenzione:

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita di somministrazione;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- commercio in forma itinerante;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari (da precisare) festività civili e religiose;
- occupazione per effettuazione traslochi;
- occupazione per attività di manutenzione del verde.

CAPO IV
CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 35
S A N Z I O N I

(Art. 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 507/93, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981, n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992, n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 36
NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 30 (trenta) giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000=;
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1991, n. 1175 e successive modificazioni.
- La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

ART. 37

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 38

NORME FINALI

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 21.12.1987 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della L. 08.06.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore l'01.01.1994.

INDICE:

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Oggetto della tassa
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Classificazione delle occupazioni
- Art. 5 - Autorizzazioni e concessioni
- Art. 6 - Domanda di autorizzazione o concessione
- Art. 7 - Contenuto della domanda
- Art. 8 - Deposito cauzionale
- Art. 9 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 - Condizioni generali
- Art. 11 - Alterazione e manomissione del suolo
- Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione o concessione
- Art. 13 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 14 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 15 - Occupazioni abusivi

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 16 - Classificazione del Comune
- Art. 17 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 18 - Tariffe
- Art. 19 - Definizione di occupazione
- Art. 20 - Criteri per la determinazione della tassa e per la misurazione dell'area occupata
- Art. 21 - Passi carrabili
- Art. 22 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 23 - Occupazioni permanenti
- Art. 24 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 25 - Distributori di carburante
- Art. 26 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 27 - Occupazioni temporanee
- Art. 28 - Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
- Art. 29 - Canoni dominicali
- Art. 30 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- Art. 31 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 32 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 33 - Esenzioni

CAPO IV - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - Contenzioso
- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - Norme transitorie
- Art. 37 - Variazioni del Regolamento
- Art. 38 - Norme finali
- Art. 39 - Entrata in vigore